

**ECONOMIA, POLITICA E DIRITTO NEL PENSIERO  
DI BRUNO LEONI**

di Carlo Lottieri

“(È) in una ben peggiore situazione colui che è minacciato dal potere arbitrario di un uomo alla testa di centomila persone rispetto a chi invece è minacciato dal potere arbitrario di centomila uomini singoli”  
(John Locke, *Second Treatise of Government*, § 137)

Esaminare il lascito intellettuale di Bruno Leoni significa fare i conti con una produzione intellettuale assai articolata.

Leoni fu innanzi tutto un filosofo del diritto e alcune sue analisi hanno aperto strade nuove al realismo giuridico, che egli ha reinterpretato grazie a una versione rigorosa dell’individualismo metodologico. In tal senso, a dispetto dell’importanza delle lezioni californiane del 1958 poi riunite da Arthur Kemp in *Freedom and the Law*, il suo contributo maggiore è la teoria della pretesa individuale: la tesi secondo cui l’ordine giuridico sarebbe da ricondurre a quella particolare azione del singolo che consiste nel pretendere dal prossimo specifici comportamenti<sup>1</sup>.

Oltre a ciò, anche senza essere un economista, Leoni ha sempre nutrito attenzione per la scienza di Adam Smith e Jean-Baptiste Say, così che l’economia ha giocato un ruolo significativo nell’elaborazione delle sue idee. Il debito nei riguardi della scuola austriaca dell’economia è tale che la critica da lui sviluppata nei riguardi della legislazione può essere letta come lo sviluppo degli studi sulla pianificazione economica condotti da Ludwig von Mises e Friedrich A. von Hayek. È significativo che nell’introduzione alla *Encyclopedia of Law & Economics* (curata da Bou-

Università Telematica Pegaso.

<sup>1</sup> Cfr. B. LEONI, *Il diritto come pretesa*, a cura di A. MASALA, Macerata, Liberilibri, 2004.

dewijn Bouckaert e Gerrit De Geest) Richard Posner collochi Bruno Leoni e Friedrich A. von Hayek tra i padri non americani dell'analisi economica del diritto. Oltre a ciò, Leoni ha offerto una serie di analisi in forte sintonia con quella *Public Choice School* che James M. Buchanan e Gordon Tullock terranno a battesimo più o meno negli stessi anni<sup>2</sup>.

Grazie anche ai rapporti con quella che venne definita la “scuola della Virginia” Leoni è stato pure uno tra i rifondatori della scienza politica italiana nei primi due decenni successivi al crollo del fascismo e alla fine della guerra. In tal senso non deve sorprendere che il suo migliore allievo, Mario Stoppino, non sia stato un filosofo del diritto, ma uno scienziato politico. Per giunta, quando Leoni diventa preside della facoltà di Scienze politiche a Pavia e dà vita alla rivista *Il Politico*, il suo programma di ricerca consiste nel riflettere sulla politica senza mai togliere gli occhi dal diritto, da un lato, e dall'economia, dall'altro.

Nello sviluppare le sue riflessioni sulla pretesa egli evidenzia due dimensioni cruciali di questo modo peculiare di agire: quella che rinvia all'*interesse* (e quindi all'economia) e quella che rinvia al *potere* d'intervento (e quindi alla politica). La sua tesi è che le pretese che indirizziamo agli altri muovono da preoccupazioni riguardanti la nostra situazione e, al tempo stesso, dalla concreta possibilità di esercitare una forma di pressione sugli altri. In tal modo egli delinea una teoria della società di carattere interdisciplinare, che cerca di cogliere la società nel suo intreccio di dimensioni giuridiche, economiche e politiche.

In questo articolo si sottolineerà (*parte prima*) come quella di Leoni sia una teoria della società o della *politica* (se ci si richiama all'etimologia e quindi al termine *polis* della lingua greca), la quale utilizza i contributi di diverse discipline con l'obiettivo di coglierne le interrelazioni e le interdipendenze. Se l'economista Vilfredo Pareto si era sentito in dovere di farsi scienziato politico per comprendere le condizioni istituzionali di ogni sistema produttivo e commerciale e poi, allo stesso modo, era diventato sociologo per afferrare le ragioni più profonde alla base dei diversi ordini istituzionali, analogamente Leoni avverte l'esigenza di non confinarsi entro le convezioni di una disciplina specifica.

Nel seguito dell'articolo ci si chiederà (*parte seconda*) se sia sensato contrapporre Leoni e Murray Newton Rothbard, attribuendo al primo

<sup>2</sup> <https://reference.findlaw.com/lawandeconomics/foreword.html>.

posizioni meno estreme. Il confronto tra le tesi dei due autori servirà a evidenziare quanto invece sia stata radicale la lezione dello studioso italiano, che non soltanto mostrò più di una consonanza con la prospettiva di Rothbard, ma gli offrì una serie di stimoli e idee.

Queste considerazioni obbligheranno pure a valutare (*parte terza*) se Leoni sia rimasto fedele al suo programma avalutativo di stampo weberiano che avrebbe dovuto vedere lo studioso del diritto, dell'economia e della politica evitare accuratamente ogni implicazione etica e/o ideologica. Si tratterà, in altre parole, di confrontare il Leoni scienziato sociale e il Leoni libertario per capire *se e in che modo* i due riescano a convivere.

Nella sezione conclusiva (*parte quarta*) si proverà a valutare quanto si sia rivelato fruttuoso il tentativo di ricostruire l'intera vita sociale (economica, giuridica e politica) a partire dallo scambio, evidenziando le luci e le ombre del progetto di ricerca condotto da Leoni.

### 1. *L'incontro tra diritto, economia e politica*

Il teorico del diritto Leoni non si concentra sulla pura giuridicità (il *Sollen*) quale elemento che si possa separare dalla realtà (dal *Sein*), come suggerito dalla teoria di Hans Kelsen, ma interpreta il diritto come un ambito che può essere compreso solo esaminando l'intreccio complesso degli aspetti economici, giuridici e politici che caratterizzano ogni società. La sua teoria sociale, quindi, è tripartita, capace di cogliere gli elementi essenziali del diritto, della politica e dell'economia. Come un medico non comprenderebbe il ruolo dello scheletro all'interno del corpo umano senza una visione integrata dei vari organi che compongono quest'ultimo, allo stesso modo un giurista che non considerasse il diritto nelle sue relazioni con il potere (politica) e gli interessi (economia) non riuscirebbe ad afferrare il diritto stesso. Inoltre, quando Leoni enfatizza il ruolo fondamentale dello scambio e la sua centralità come relazione che genera e regola le istituzioni, adotta una prospettiva che trae la sua forza dall'essere poco esigente. A differenza del dono, lo scambio non richiede un'umanità altruista e generosa: nelle transazioni commerciali, gli individui sanno collaborare anche se motivati dall'autointeresse, e lo stesso vale per le relazioni giuridiche e politiche.

In questo modo, la dimensione *macro* dell'ordine giuridico viene

compresa a partire dall'elemento *micro* fondamentale: l'azione dell'individuo. Nel momento in cui le persone avanzano pretese, esse agiscono e interagiscono, con il risultato che emergono regole e principi che favoriscono la convivenza. Quando nel 1950 lanciò la sua rivista *Il Politico*, Leoni espresse chiaramente l'intento di avviare una ricerca interdisciplinare capace di superare le barriere tradizionali, integrando i vari studi entro una scienza della politica largamente intesa. Nel suo programma di ricerca, "l'economia apparirà allora né più né meno di un ramo della scienza politica, mentre la giuridica (...) apparirà essere altro ramo importante della scienza politica"<sup>3</sup>. La rivista di Leoni non si proponeva solo di diventare un punto di sintesi tra economia, diritto e politica, superando le divisioni tradizionali per consentire una comprensione più completa della società nel suo complesso, ma anche di rappresentare l'occasione per sviluppare una nuova scienza politica (o filosofia sociale) in grado di integrare politologia, diritto ed economia.

Per comprendere quanto sia cruciale il rapporto di Leoni con gli studiosi della scuola austriaca è allora indispensabile avvertire che la sua attenzione a Mises e Hayek non sia qualcosa che si collochi all'esterno della sua teoria del diritto, dato che a) la riflessione che egli elabora sul diritto è intrecciata con questioni economiche, politiche e sociali, e per giunta b) quando egli esamina la pretesa (quale azione individuale che origina la norma) una delle dimensioni è proprio l'*interesse* e un'altra è il *potere*. Di conseguenza, il contributo scientifico maggiore di Leoni – la teoria del diritto come pretesa – sottolinea che nell'esigere taluni precisi comportamenti altrui s'intersecano varie dimensioni: tutto si radica nel nostro essere soggetti economici e al tempo stesso rinvia al fatto che ci si trova sempre entro relazioni giuridiche e politiche con gli altri<sup>4</sup>. D'altro canto, è proprio la critica degli economisti liberali alla pianificazione che apre la strada alla contestazione di Leoni nei riguardi della legislazione di Stato.

Nel suo realismo giuridico, l'autore di *Freedom and the Law* rifiuta non soltanto la centralità della legge, ma tutte quelle logiche di cui la legislazione è sintomo ed espressione. Leoni offre resistenza – anche per la sua forte preoccupazione di tutelare al massimo la libertà dell'indi-

<sup>3</sup> B. LEONI, *Il nostro compito*, in "Il Politico", n. 1, 1950, p. 5.

<sup>4</sup> B. LEONI, *Appunti di filosofia del diritto*, in B. LEONI, "Il diritto come pretesa", Macerata, Liberilibri, 2004, pp. 193-195.

duo – a ogni tentativo di fare della realtà una semplice creazione arbitraria. Da qui proviene la stessa valorizzazione del diritto romano (lo *jus civile*, in particolare), a cui egli guarda come a una scienza che unisce induzione e deduzione, osservazioni e teoria, esponendosi a quelle confutazioni e falsificazioni a cui si sottraggono di continuo i diktat dei governanti e dei legislatori.

Quando critica la fabbrica parlamentare del diritto, egli suggerisce che la società possiede una realtà che non può essere ignorata e che la razionalità deve trovare anche nel campo delle scienze sociali il suo posto e la sua dignità.

## 2. *Leoni dinanzi alla sfida libertaria*

In Leoni non troviamo una riflessione teorica volta a disegnare esplicitamente un ordine politico che sia alternativo alla sovranità statale. È vero che le sue analisi sulla politica, che intrecciano descrizione e prescrizione, insistono sullo “stato come situazione” (l’idea che ognuno di noi ha un po’ di potere e lo scambia con gli altri) in opposizione allo “Stato come istituzione” (la struttura di potere definitasi nell’Europa occidentale alla fine dell’età medievale). Nondimeno egli non delinea esplicitamente un ordine liberale senza Stato, quale fu quello teorizzato da Murray N. Rothbard<sup>5</sup>.

Questo non permette di sostenere, però, che egli possa essere annoverato tra i fautori di una concezione minimale dello Stato, che confini il potere sovrano entro le cosiddette *fonctions régaliennes*: sicurezza, difesa, giustizia. Va ricordato che al momento della scomparsa di Leoni, nel 1967, il dibattito liberale tra anarcocapitalisti e minarchici non esisteva ancora. È soltanto all’indomani della pubblicazione del fortunato volume di Robert Nozick, nel 1974, che quel tema diventa di dominio comune<sup>6</sup>. Per giunta, non sembra che Leoni conoscesse gli scritti di Gustave de Molinari e di quegli altri autori che avevano anticipato il libertarismo più radicale.

<sup>5</sup> Dello studioso americano si veda, in particolare, questo volume: M.N. ROTHBARD, *L’etica della libertà*, Macerata, Liberilibri, 1996.

<sup>6</sup> R. NOZICK, *Anarchia, stato e utopia*, prefazione di S. RICCOSSA, Firenze, Le Monnier, 1981.

Al momento della morte di Leoni, il 21 novembre 1967, Rothbard ha 41 anni e non ha ancora pubblicato i suoi testi più noti. Eppure tra i due c'erano stati confronti e reciproche influenze. Infatti, quando *Freedom and the Law* è pubblicata, un trentaseienne Rothbard la recensisce, unendo elogi e critiche.

Gli apprezzamenti sono significativi, dato che egli presenta Leoni come uno scienziato politico con forti inclinazioni libertarie, di cui valorizza soprattutto la brillante critica alle tesi di Hayek sul *Rechtsstaat*. Oltre a ciò, l'economista americano afferma come negli scritti di Leoni emerga la possibilità di un'effettiva separazione tra il diritto e lo Stato.

Le contestazioni non sono meno interessanti. Innanzitutto in Leoni mancherebbe ogni criterio per valutare in termini di giustizia il contenuto di un diritto evolutivo: sia esso dottrinale oppure giurisprudenziale. Limitandosi a quest'ultimo, Rothbard riconosce come l'antico *common law* inglese avesse molti aspetti libertari, ma al tempo stesso in esso era rinvenibile – ad esempio – la dottrina dei libelli sediziosi, che di fatto vietava qualsiasi critica al governo. Per questo motivo la tesi centrale del volume di Leoni, per il quale esisterebbe una relazione diretta tra *common law* e società libera, non reggerebbe alla prova dei fatti. Nulla assicura che norme di formazione giurisprudenziale non possano avere tratti illiberali: censurando attività legittime (in quanto non aggressive) e permettendo azioni, invece, che si concretizzano in concrete lesioni della libertà altrui.

Questo è il principale dei rilievi che lo studioso newyorkese muove a Leoni. Ma dietro a tale contestazione vi è il contrasto, ben più profondo, tra una teoria libertaria di matrice giusnaturalistica (quella di Rothbard, che guarda soprattutto a John Locke e al radicamento di tale liberalismo nella tradizione americana jeffersoniana) e quell'evoluzionismo che ha trovato proprio in Leoni un interprete originale, ma che – a partire dagli anni Settanta – conoscerà un notevole successo soprattutto grazie a Hayek e al suo *Diritto, legislazione e libertà*<sup>7</sup>.

Rothbard ritiene che il *common law* possa certamente essere un buon punto di partenza per delineare un diritto al servizio della libertà, ma che esso debba essere di volta in volta corretto a partire da quei principi che valicano le mere opinioni e si espongono al confronto razionale. Ritenere

<sup>7</sup> F.A. VON HAYEK, *Diritto, legislazione e libertà*, Milano, Società Aperta, 2022.

che la *realtà* del diritto emerso storicamente sia necessariamente *razionalità* significa cadere in una sorta di storicismo. In definitiva, le contestazioni dell'autore statunitense s'indirizzano al realismo giuridico e quindi al fatto che in Leoni manchi un chiaro aggancio a un diritto naturale, quale criterio di giustizia.

Leoni lesse quelle pagine e rispose. È interessante rilevare, però, come la sua replica abbia riguardato soltanto il dibattito su Roma antica, dato che Rothbard aveva espresso più di una perplessità di fronte alla passione con cui lo studioso torinese aveva esaltato lo *jus civile*. Leoni concorda sul fatto che una serie di istituzioni romane – a partire dalla schiavitù – siano incompatibili con un ordine liberale, ma sottolinea che i suoi apprezzamenti verso il diritto romano intendevano essenzialmente richiamare l'attenzione su una fonte del diritto, la dottrina, che rappresenta un'interessante alternativa alla legislazione di Stato.

Il silenzio sulle altre questioni può lasciare intendere che forse Leoni stesso aveva avvertito una qualche solidità nelle obiezioni avanzate dall'economista americano.

La relazione tra i due non si limita a questo confronto su *Freedom and the Law*. C'è infatti un testo di Leoni, *Mito e realtà dei monopoli* (del 1965)<sup>8</sup>, che non avrebbe mai visto la luce se il filosofo del diritto torinese non avesse letto – rimanendone folgorato – il decimo capitolo di *Man, Economy, and State* di Rothbard<sup>9</sup>. Il modo in cui quello scritto dell'economista americano prende in esame una questione che è al tempo stesso cruciale nell'economia e nel diritto, quella del monopolio, apparve a Leoni del tutto persuasivo. Nel suo scritto sul monopolio ci sono certamente considerazioni che vengono da una riflessione personale, ma lo schema del testo e la chiave di lettura in tema di concorrenza e regolazione traggono origine da quel lavoro rothbardiano del 1962<sup>10</sup>.

Se allora oggi ci chiediamo quale tipo di liberale e/o libertario sia stato Leoni, quelle pagine ci dicono molto. È evidente come la contestazione di ogni monopolio *legale* e al tempo stesso l'accettazione di

<sup>8</sup> B. LEONI, *Mito e realtà dei monopoli*, in B. LEONI, "La sovranità del consumatore", Roma, Ideazione, 1997, pp. 129-165.

<sup>9</sup> M.N. ROTHBARD, *Man, Economy, and State*, Princeton, William Volker Fund, 1962.

<sup>10</sup> In una nota del suo saggio, Leoni giudicò "acuta e spregiudicata" l'analisi che Rothbard aveva sviluppato nel capitolo decimo di *Man, Economy and State*. Cfr. B. LEONI, *Mito e realtà dei monopoli*, cit., p. 164.

ogni monopolio *di fatto* preludano a esiti anarchici. Il monopolio legale per eccellenza è lo Stato moderno, che poggia su alcuni costrutti “ideologici” – in senso marxiano – nei quali l’attributo svuota il sostantivo. Provare a giustificare lo Stato partendo dall’ipotesi di un contratto *sociale* significa invocare il contratto – quale istituto tipicamente liberale – e poi svuotarlo (perché un contratto *sociale* non è un contratto). Analogamente, la volontà *generale* non è la volontà di nessuno in particolare (è un’idea mistica, di cui ogni Robespierre può dirsi il migliore interprete), così come l’interesse *generale* non è riconducibile a nessuna persona in senso stretto, dato che preferenze e aspirazioni sono spesso diverse e contrastanti.

Non è un caso che quello che è stato il migliore allievo di Leoni, il politologo Stoppino, abbia usato la formula “individualismo integrale” per definire la teoria del maestro, sottolineando come nei suoi scritti ci fosse “una tendenza anarchiceggiante”, al punto che Leoni “sembra occhieggiare verso posizioni “libertarie”, nel senso del *libertarianism* americano, per esempio, di un Rothbard”<sup>11</sup>.

Non è possibile sapere con certezza quale posizione Leoni avrebbe preso se la sua vita non fosse stata interrotta prematuramente e se avesse avuto l’opportunità di partecipare ai dibattiti degli anni Settanta. Del resto, molti studiosi hanno assunto posizioni che non sono sempre state lineari o coerenti: si pensi ad Ayn Rand, che da un lato sostiene le tesi liberali più tradizionali sui diritti individuali naturali (e quindi inviolabili), ma dall’altro riconosce comunque un ruolo positivo allo Stato, un’entità che, con la sua stessa esistenza, contraddice tali libertà. Nessuno può escludere completamente che anche Leoni avrebbe potuto adottare una posizione di compromesso, che prevedesse una funzione residuale per il monopolio legale della forza all’interno di un determinato territorio.

È però più plausibile pensare che Leoni avrebbe continuato a sviluppare le intuizioni della sua riflessione, arrivando a trarne conclusioni logiche e coerenti. Già nel 1958, durante quelle lezioni in California che

<sup>11</sup> M. STOPPINO, *Introduzione* a B. LEONI, “Le pretese e i poteri: le radici individuali del diritto e della politica”, a cura di M. STOPPINO, Milano, Società Aperta, 1997, pp. 21-22. E Rothbard stesso, a proposito di Leoni, aveva a sua volta parlato di uno studioso “con forti inclinazioni libertarie” (M.N. ROTHBARD, *Su Freedom and the Law*, in “élites”, n. 2, 1992, p. 33).

hanno poi dato vita a *Freedom and the Law*, egli sostenne che l'amministrazione della giustizia non dovesse essere considerata un compito esclusivo dello Stato, al pari di polizia e esercito. Quando gli fu chiesto, secondo il cosiddetto "modello Leoni", chi dovesse essere incaricato della scelta dei giudici, la sua risposta fu che questa responsabilità spetterebbe a tutti noi, proprio come accade con i medici o altri professionisti tecnici<sup>12</sup>. Egli suggerì addirittura di abbandonare lo schema che vuole che le corti siano apparati di Stato, adottando invece un ordine di arbitri in concorrenza.

### 3. *Scienza e filosofia, politica e diritto*

Leoni fu un realista giuridico. Questo risulta con evidenza nel momento in cui afferma che la ragione d'esistenza di una norma è da rinvenire nella sua *effettività*: perché una pretesa è giuridica solo quando ha un'alta probabilità di essere avanzata e soddisfatta. A suo giudizio, infatti, per "definire la pretesa giuridica non si deve vedere solo se la pretesa ha molta probabilità di riuscire, ossia se ha forte probabilità di essere soddisfatta, ma si deve esaminare anche se vi è una forte probabilità che essa sia esercitata, avanzata. Così, la pretesa del rapinatore è antiggiuridica perché ha poca probabilità di essere avanzata"<sup>13</sup>. Ne discende che una pretesa che qualcuno potrebbe reputare "ingiusta" sulla base di un qualsivoglia criterio morale è comunque giuridica se è sostenuta da un generale consenso nella società.

Al tempo stesso, come già s'è detto, questo realismo dello studioso torinese deve fare i conti con due elementi cruciali della sua elaborazione intellettuale: in primo luogo, la difesa della razionalità contro ogni relativismo e la convinzione che sia possibile costruire una riflessione teorica sul diritto e più in generale sulla società; in secondo luogo, la netta adesione – che emerge costantemente nei suoi testi – ai valori e ai principi di un liberalismo a vocazione libertaria, che ritiene fondamentale la tutela delle libertà personali.

<sup>12</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, a cura di C. LOTTIERI, Macerata, Liberilibri, 2024, pp. 207-212.

<sup>13</sup> B. LEONI, *Appunti di filosofia del diritto*, in B. LEONI, "Il diritto come pretesa", Macerata, Liberilibri, 2004, p. 198.

Va ricordato che nelle *Lezioni di filosofia del diritto* si sottolinea che oggi il diritto è “quanto proviene da una determinata autorità”<sup>14</sup>, aggiungendo però che questo modo di “concepire il diritto come emanazione del potere politico è un atteggiamento moderno”<sup>15</sup>. Un simile degrado del diritto ad attività meramente descrittiva delle decisioni politiche è da collegarsi all’avvento di un’epoca dominata dalla *auctoritas* hobbesiana e nella quale viene chiamato diritto soltanto ciò che è tale per arbitraria volontà del sovrano: si tratti di un re oppure di un parlamento. La fine della scienza e della razionalità giuridiche coincidono con la dissoluzione dei diritti individuali.

È significativo che Stoppino abbia sostenuto come in Leoni vi fosse un forte interesse “per una riformulazione ammodernata del diritto naturale”<sup>16</sup>. Pure su tale fronte, insomma, Leoni era pronto a scandalizzare i propri colleghi europei, unendo scelte dal sapore “passatista” ad altre che invece presupponevano un radicalismo individualista solitamente accostato ad altre culture e sensibilità. In effetti, la riduzione del diritto alla pura e arbitraria volontà del sovrano secondo Leoni è in contrasto con “il sistema delle scienze come lo concepiamo oggi”<sup>17</sup>. Da qui egli trae la considerazione che il giurista deve affrancarsi dal ruolo di semplice esecutore di volontà altrui per riscoprire la dignità della propria ricerca intellettuale, analogamente a quanto avevano fatto altri scienziati sociali. A proposito del diritto, egli afferma come non sia possibile “escludere a priori la possibilità di svolgere in questo campo una serie di ragionamenti analoghi a quelli che si svolgono, ad esempio, in economia”<sup>18</sup>. Se non tutto è arbitrario e frutto delle idiosincrasie del decisore, è allora possibile fare i conti con una qualche natura della società e del diritto stesso.

Lo sforzo è elaborare una teoria a priori del diritto in grado di offrire una spiegazione essenzialmente teorica del costituirsi delle regole, la quale muova dalla comprensione del ruolo giocato da *social acts* ricor-

<sup>14</sup> B. LEONI, *Lezioni di filosofia del diritto*, a cura di M. BAGNI, Pavia, Viscontea, 1959, p. 1.

<sup>15</sup> B. LEONI, *Il diritto come pretesa*, cit., p. 1.

<sup>16</sup> M. STOPPINO, *La grande dicotomia diritto privato - diritto pubblico e il pensiero di Bruno Leoni*, in “Il Politico”, n. 1, 1982, p. 122.

<sup>17</sup> M. STOPPINO, *La grande dicotomia diritto privato - diritto pubblico e il pensiero di Bruno Leoni*, cit. p. 122.

<sup>18</sup> B. LEONI, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 8.

renti, destinati a “incrociarsi” e a dar vita a istituzioni. Se non si tratta della riformulazione di un giusnaturalismo interessato a delineare criteri di giustizia atemporali e validi a ogni latitudine, è pur vero che è chiara la volontà di ricercare elementi strutturali che si sottraggano al mero arbitrio su cui poggia l’intera architettura del normativismo kelseniano.

Anche se certo non abbracciò mai il giusnaturalismo, Leoni fu allora spinto dal razionalismo di Mises (che certo non era giusnaturalista) a formulare una valutazione quanto mai attenta delle “buone ragioni” del diritto naturale. Nel momento in cui avvertì l’esigenza di non rinunciare a una concezione forte della scienza giuridica, così da assicurare ai giuristi quello spazio di autonomia critica e iniziativa intellettuale che il volontarismo kelseniano aveva dissolto, egli fu indotto a postulare l’esistenza di una *verità giuridica* capace di trascendere la mera positività delle leggi. Quando il diritto non è più qualcosa che *si fa* in modo del tutto arbitrario, ma invece qualcosa che *si scopre*, una riformulazione del diritto naturale potrà riuscire opportuna e perfino necessaria.”

In uno dei suoi ultimi scritti Leoni ebbe a esprimersi anche a favore di una teoria del diritto in grado di superare il formalismo normativista senza timore di prendere sul serio l’ipotesi che esista una struttura ben definita, o “natura”, dei rapporti giuridico-sociali. Al proposito egli ha esplicitamente affermato che “questa teoria di tutte le condizioni – e non delle sole condizioni logico formali – dell’azione orientata dal giudizio di valore giuridico è in gran parte ancora da fare o – se volete – da rifare. E finché non sarà fatta – o rifatta – sarà vano continuare ad esorcizzare il fantasma giusnaturalistico con i soliti argomenti (di per se stessi ineccepibili) del tipo di quelli ben noti di Hume o della *naturalistic fallacy* del Moore”<sup>19</sup>.

Va aggiunto che in Leoni la critica del potere statale muove da un’attenta lettura del dibattito sul calcolo economico avviato da Mises nel 1919, che conduce a una critica radicale della pianificazione e della programmazione, per poi tradursi anche in una disanima spietata della legislazione e dell’accentramento politico su base legale. Egli evidenzia dunque che l’economia e il diritto esigono condizioni precise: non possono essere organizzate in modo del tutto arbitrario.

<sup>19</sup> B. LEONI, *A proposito della teoria del diritto e del positivismo giuridico*, in B. LEONI, “Le pretese e i poteri: le radici individuali del diritto e della politica”, Milano, Città Aperta, 1997, p. 147.

Quanto Mises ci ha fatto intendere in tema di pianificazione, allora, può aprire la strada anche a una migliore comprensione del diritto e del suo degrado moderno, a causa del trionfo della legge. Pianificazione e legislazione discendono dalla medesima presunzione tecnocratica, la quale ci ha fatto perdere ogni contatto con la concretezza del mondo in cui viviamo ed è pure all'origine dell'illusione che sia possibile sottrarsi a ogni riflessione sul rapporto tra le risorse e gli obiettivi e, quindi, sulla necessità di commisurare le prime ai secondi.

D'altra parte, secondo Leoni è dal successo di un pensiero giuridico del tutto astratto che trae la propria forza il mito moderno dell'onnipotenza della legge: come se la semplice decisione dell'autore di norme nuove e imposte fosse in condizione di rimediare a tutti i disagi.

Nel 1966 – confrontandosi con Norberto Bobbio, Uberto Scarpelli e altri – egli evidenzia come le questioni affrontate nel breve scritto di Gustav Radbruch sulla *Natur der Sache* (la natura della cosa)<sup>20</sup> affondino in una storia molto più lunga, che ha sempre cercato di evidenziare il nesso tra realtà sociale e norme giuridiche. In quel frangente Leoni sottolinea che “l'indifferenza della teoria di fronte al rapporto necessario tra i fini e i mezzi dell'azione giuridica può corrispondere, e forse corrisponde, più spesso che non si pensi, alla convinzione (nutrita dall'autore della teoria) *che un tal rapporto sia irrilevante quando si tratti di perseguire sul piano giuridico un qualsiasi fine che appaia approvabile di per se stesso* (come il programma del “pollo in pentola”, di Enrico IV, può apparire approvabile, indipendentemente da ogni accertamento sulla reperibilità di un numero sufficiente di polli per metterli nelle pentole dei sudditi del re). Quanto più, infatti, trascureremo di considerare se vi sono, e quali sono, i limiti, non solo logici, ma, se così posso dire, ontologici, di una qualsiasi azione giuridica, tanto più potremo illuderci di essere liberi – all'occorrenza – di perseguire un qualsiasi fine che ci sembri approvabile”<sup>21</sup>.

Nonostante questo, Leoni si volle scienziato sociale nel senso corrente del termine. Egli tenne sempre in grande considerazione le tesi

<sup>20</sup> G. RADBRUCH, *La natura della cosa come forma giuridica di pensiero*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, n. 3, 1941, pp. 145-156.

<sup>21</sup> B. LEONI, *A proposito della teoria del diritto e del positivismo giuridico*, in “Il Politico”, n. 2, 1966, p. 236. In questa citazione Leoni fa riferimento all'*Enrico IV* di William Shakespeare.

di Max Weber sul dovere – per uno studioso – di separare l’ambito della ricerca intellettuale da quello delle opinioni, dei valori, delle ideologie<sup>22</sup>. Di conseguenza, le tesi di Leoni sulla pretesa (così come quelle sullo scambio dei beni, in economia, e dei poteri, in politica) vogliono offrire strumenti utili a una migliore descrizione della realtà. La sua idea è che se i prezzi derivano dall’interagire di chi scambia beni e valute, e se le norme sono il frutto di una negoziazione di pretese più o meno accettate e condivise, lo stesso ordine politico è una situazione (uno *stato*) risultante da complesse transazioni riguardanti individui che cedono e ricevono potere e obbedienza. Il modello micro da cui muove Leoni rappresenta una sorta di sistema di relazioni internazionali in sedicesimo, esattamente come già aveva fatto John Locke quando – nel nono capitolo del *Second Treatise* – aveva sostenuto che prima di dar vita in forma consensuale a un governo ogni individuo era a se stesso (“*all being kings as much as he*”).

Questa teoria sociale che fa derivare dalla semplicità dei rapporti di scambio l’intera complessità della vita associata è però interamente da collocarsi sul piano descrittivo? Oppure siamo anche dinanzi al disegno di un ordine plurale e decentrato, che riconduce nel campo della politica e del diritto lo spirito libertario del mercato?

Al riguardo è illuminante quanto rilevò Stoppino nel momento in cui si disse persuaso che nelle analisi di Leoni la scienza politica tenda di continuo a scivolare verso la filosofia politica<sup>23</sup>. Questo è conseguente al fatto che Leoni non smette mai di essere liberale, così che in ogni fase della sua ricerca è agevole riconoscere l’impronta di uno studioso militante, preoccupato per il dissolversi delle libertà dei singoli e impegnato a delineare un’alternativa intellettuale.

Per tale motivo l’intera teoria “scientifica” di Leoni non soltanto vuole indagare il mondo dei rapporti interpersonali, ma anche indicare le vie di una sua trasformazione in senso liberale, poiché la microfisica

<sup>22</sup> Si veda in particolare: B. LEONI, *Riflessioni sul significato relativistico della Wertfreiheit nello studio dell’uomo*, in B. LEONI, “Le pretese e i poteri: le radici individuali del diritto e della politica”, Milano, Città Aperta, 1997, pp. 221-235.

<sup>23</sup> A tale proposito Stoppino ha affermato che nella sua critica al carattere illiberale dei moderni regimi rappresentativi “la riflessione di Leoni si pone sul piano della “filosofia politica” piuttosto che su quello della “scienza” politica”, dato che “egli si pone la domanda del “perché” ultimo e meta-fenomenico” (M. STOPPINO, *Potere e potere politico nel pensiero di Bruno Leoni*, in “Quaderni di scienza politica”, n. 1, 2000, p. 54).

dei rapporti sociali da lui delineata avversa al tempo stesso ogni pianificazione economica, ogni riduzione del diritto a legislazione e ogni sovranità statale.

Quando illustra la sua teoria del diritto come scambio di pretese, Leoni usa ripetutamente due esempi, che gli servono per distinguere una pretesa generalmente ritenuta legittima (e quindi *giuridica*, dal momento che ha un'alta probabilità di essere avanzata e soddisfatta) da una illegittima (e quindi *antigiuridica*). Una tipica pretesa giuridica sarebbe quella del creditore, che in linea di massima – a parere di Leoni – tornerà in possesso di ciò che ha prestato, mentre quando vuole evocare una pretesa palesemente riconosciuta antigiuridica egli evoca la pretesa del ladro. In un caso come nell'altro, tutto gravita sui diritti di proprietà e sulla loro tutela.

Le cose, però, sono ben più complesse di quanto non appaiano a prima vista. Mentre Leoni sembra dirci che è parte del sentire comune la convinzione che la pretesa del creditore sia fondata e quella del ladro non lo sia, le posizioni in materia possono essere molto differenziate. Nell'epoca contemporanea, in particolare, non è scontato che i diritti di proprietà vadano rispettati e protetti, né che vi sia un reale consenso in merito al fatto che il creditore debba essere tutelato di fronte a un debitore insolvente oppure che il proprietario sia meritevole di essere protetto di fronte a chi vuole disporre dei suoi beni.

Il successo epocale dello Stato sociale si basa proprio sull'indebolimento di quei diritti di proprietà che pure Leoni aveva individuato all'origine delle pretese giuridiche. Non soltanto gli apparati coercitivi di Stato rappresentano una vasta industria del furto legalizzato e della conseguente redistribuzione del bottino (come pure molte ricerche della *Public Choice* hanno illustrato), ma la stessa monopolizzazione della moneta ha favorito questo processo. Si può in astratto continuare a sostenere che la pretesa del creditore sia generalmente riconosciuta come legittima, ma che senso ha tutto ciò nel momento in cui da decenni in Occidente le banche centrali adottano politiche inflazionistiche (anche imponendo tassi d'interesse artificialmente bassi) e in tal modo di fatto spogliano i creditori per arricchire i debitori?

L'imporsi di logiche stataliste e redistributive fa sì che la tesi di Leoni, che confidava in un largo consenso sull'adozione di regole a tutela della libertà individuale e della proprietà, appaia oggi un'illusione; ed ora è evidente come quel convergere tra descrizione e prescrizione, tra

scienza politica e filosofia politica, sia tutt'altro che scontato. Quando la società perde il proprio ancoraggio nelle ragioni del diritto e dimentica le ragioni morali che sono alla base dell'istituto della proprietà, possiamo trovarci dinanzi a un *quod plerumque accidit* – a un normale e ordinario svolgersi della vita sociale – che giustifica ogni forma di violenza, esproprio, concentrazione di potere, dispotismo.

#### 4. *Una lezione innovativa e insoddisfacente*

In *Freedom and the Law* troviamo una critica devastante all'idea che la semplice esistenza di un ordinamento democratico possa di per sé garantire la tutela della libertà. Contestando la legislazione, Leoni non si limita a evidenziare le virtù delle fonti del diritto di carattere evolutivo (*pars construens*), ma porta alla luce anche gli innumerevoli difetti delle logiche della rappresentanza (*pars destruens*)<sup>24</sup>. Egli è consapevole di poggiare su una solida tradizione liberale quando ricorda come sia “stato evidenziato da diversi pensatori del passato, come Tocqueville e Acton, che la libertà individuale e la democrazia possono diventare incompatibili qualora le maggioranze siano intolleranti o le minoranze ribelli”<sup>25</sup>. I regimi rappresentativi contemporanei hanno esteso a tutti il diritto di voto, ma questo non ha in alcun modo abolito la sovranità: ha soltanto modificato il meccanismo di selezione dei soggetti sovrani.

Purtroppo, però, la sua riflessione non si focalizza a sufficienza sul fatto che quella probabilità di taglio realista sulla quale poggia la teoria della pretesa non è altro che una riformulazione delle logiche maggioritarie: le sue dure parole sulla democrazia politica devono avere ricadute anche su quelle opinioni prevalenti che – in ogni teoria di taglio realista che ponga al centro l'effettività – delineano le regole della convivenza.

Oltre a ciò, un'altra debolezza di Leoni è da rinvenire nel fatto che egli usa il prestigio liberale dello scambio un po' come i difensori dell'obbligo politico hanno usato, in maniera strumentale, il prestigio del

<sup>24</sup> Su questi temi si sofferma pure in questo scritto: B. LEONI, *Potere giudiziario e società democratica*, in B. LEONI, “Il diritto come pretesa”, Macerata, Liberilibri, 2004, pp. 69-88.

<sup>25</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 117.

contratto: specie quando hanno ipotizzato che in stato di natura o dietro un velo d'ignoranza tutti noi accetteremmo il dominio di alcuni uomini su altri, quale s'è imposto nell'età moderna. Se in economia operiamo scambi di beni e servizi in modo volontario e quindi legittimamente (a dispetto delle tesi marxiane), non lo stesso si può dire per il cosiddetto "scambio" delle pretese e dei poteri.

Lo scambio delle pretese è ben più metaforico che reale. Non abbiamo due soggetti che negoziano e trovano un'intesa, ma invece siamo dinanzi all'emergere di un'opinione pubblica e di un senso comune: quale che sia il contenuto e a dispetto delle preferenze delle minoranze. Quando poi si considera il presunto scambio dei poteri si è costretti a constatare che si tratta di quella situazione in cui realtà diversamente forti, e variamente in grado di aggredirsi vicendevolmente, s'accordano secondo logiche diplomatiche. Uno dei soggetti, però, può anche essere un lupo che estorce il consenso dell'agnello, e che dispone pure degli strumenti necessari a ottenere ciò che vuole.

Il rischio è allora che in una teoria come quella sviluppata da Leoni in ambito giuridico l'opinione prevalente *detti legge*, e che quindi leda i diritti individuali, e che in ambito politico i maggiori conglomerati di potere possano intimare la loro *pax romana* e anche impongano una crescente servitù.

Anche alla luce di queste considerazioni risulta che un Leoni confinato nell'effettività del diritto quale esito delle interazioni sociali non sia in grado di porre barriere dinanzi a ogni forma di ingiustizia, redistribuzione e autoritarismo. Le cose possono però essere molto diverse se nella riflessione dell'autore si valorizzano alcune tesi: che la ragione umana è in grado di esplorare il mondo sociale; che è doveroso ricercare le "leggi" che presiedono alle costanti trasformazioni del diritto e della politica; che il primato della libertà sulla coercizione e sull'asservimento è un'evidenza etico-giuridica su cui – tra l'altro – ha sempre poggiato la teoria dei diritti individuali inviolabili.

Nel passato molti autori liberali si sono opposti al trionfo moderno del potere sovrano invocando l'idea di diritti naturali: un *dover essere* che poteva in ogni momento essere invocato a contestare l'effettività di questo o quell'assetto. Leoni vuole invece costruire una teoria del sociale che sia innanzitutto comprensione e quindi *descrizione*, anche se il filosofo liberale che è in lui continua a far slittare l'analisi anche sul piano della *prescrizione*. L'esito, va ripetuto, non è del tutto convincente.

Rimanendo all'interno della tradizionale distinzione tra "fatti" e "valori", Leoni scommette che un insieme di tesi razionali nei campi giuridico, economico e politico possano convergere quasi senza intenzione (in maniera lineare, ma senza fare appello a principi morali) verso una scienza sociale che in ultima analisi possa essere una filosofia politica. E indubbiamente c'è qualcosa di fondato nella tesi secondo cui un ordine giuridico che valorizza il lavoro dei giuristi e dei giudici (oltre al nostro diritto di esigere determinati comportamenti da parte degli altri) sia preferibile – a parità di condizioni – rispetto a uno completamente accentrato e politicizzato. Allo stesso modo, è interessante, in ambito politico, questa visione alla Locke di un potere distribuito e di un ordine policentrico: l'idea è che se il potere è diviso tra diversi soggetti, ciò potrebbe contribuire – sempre a parità di condizioni – a costruire un ordine meno illiberale.

Come s'è provato a evidenziare in questo scritto, però, tutto questo non basta, così che nella riflessione sviluppata da Leoni la compatibilità tra il giurista e il liberale, tra lo scienziato sociale e il filosofo politico, non sempre riesce evidente: con la conseguenza che la relazione tra le esigenze epistemologiche e le questioni etico-politiche risulta precaria e, di conseguenza, bisognosa di trovare più solide fondamenta.

**Abstract** - The article examines the thought of Bruno Leoni, showing how it connects law, economy, and politics. It then questions whether it makes sense to oppose Leoni and Murray N. Rothbard, as there is more consonance between the two than one might think. The comparison with Rothbard allows for the assessment of whether Leoni remained faithful to his Weberian-style value-free pro-

gram, which advocates avoiding any ethical and/or ideological implications, and whether the social scientist and the libertarian can co-exist. The text concludes by evaluating the fruitfulness of the attempt to reconstruct the entire social life starting from the exchange relationship, highlighting both the strengths and weaknesses of the research project conducted by Leoni.